Comune di Pescia

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.6 del 09/01/04, Modificato con Delibera Consiglio Comunale n.15 del 02/08/2004 Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 24/04/2012

Modificato con deliberazione Commissario con i poteri del Consiglio n. 27 del 11/12/2017

Art.1: Oggetto

Art.2: Definizione dei mezzi pubblicitari

Art.3: Dimensione dei mezzi pubblicitari

Art.4: Impianti destinati alle Pubbliche Affissioni

Art.5: Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

Art.6: Caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari

Art.7: Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi

Art.8: Insegne d'esercizio

Art.9: Pre-insegne

Art.10: Cartelli pubblicitari

Art.11: Segni orizzontali reclamistici

Art.12: Impianti pubblicitari di servizio

Art.13: Tende solari - Caratteristiche

Art.14: Ubicazioni lungo le strade e le fasce di pertinenza

Art.15: Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e aree di parcheggio

Art.16: Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

Art.17: Autorizzazioni e competenza amministrativa

Art.18: Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art.19: Sanzioni amministrative

Art.20: Norme Transitorie

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche o di uso pubblico o in vista di queste.

Art. 2 - Definizione dei mezzi pubblicitari

- 2. I mezzi pubblicitari comunemente in uso sono così definiti:
 - "Insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro. Per "pertinenze" si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
 - "Pre-insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto mono/bifacciale e bidimensionale, supportata da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di un'attività. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
 - "Cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
 - "Manifesto" l'elemento pubblicitario privo di rigidezza, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. E' collocabile, esclusivamente, negli spazi pubblici a ciò preordinati.
 - "Striscione, Locandina, Stendardo", l'elemento bidimensionale, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli (mono/bifacciale). Può essere luminoso solo per luce indiretta. L'esposizione di tali mezzi pubblicitari è ammessa, esclusivamente, in occasione della manifestazione o spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.
 - "Segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

- "Impianto pubblicitario di servizio", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- "Impianto di pubblicità e propaganda" qualunque altro manufatto, finalizzato alla pubblicità o propaganda, diverso da quelli individuati nei precedenti commi. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Rientrano in questa categoria anche eventuali palloni o gonfiabili pubblicitari, bandiere ecc...
- "<u>Tende solari</u>" i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici.
- "Mezzi pubblicitari cumulativi" quelli utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.
- <u>"Totem pubblicitario"</u>. Cartellone pubblicitario a pilastro. In genere sono composti da un piedistallo e un corpo a colonna oppure rettangolare la cui altezza è comunque molto maggiore della larghezza.

Art. 3 - Dimensione dei mezzi pubblicitari

- 1. I cartelli, le insegne di esercizio se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di mq 6. Le insegne di esercizio possono, se poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli od in aderenza dei fabbricati, raggiungere la dimensione di 20 mq. Tale superficie può essere ulteriormente incrementata del 10% fino ad un massimo di 50 mq esclusivamente se, la superficie di ciascuna facciata dell'immobile ove ha sede l'attività, sia superiore ai 100 mq. L'incremento del 10%, in aggiunta ai 20 mq, deve essere calcolato sulla superficie eccedente i 100 mq.
- 2. Nel centro abitato i limiti di superficie degli impianti sono:
 - per insegne a bandiera (orizzontale o verticale) e per insegne frontali mq 10, se collocate parallelamente alla carreggiata;
 - per insegne collocate non parallelamente alla carreggiata la dimensione è ridotta, in tutti i casi, a mg 5;
 - per le insegne a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali od a funzioni direzionali, il limite è individuato in mq 20;

Art. 4 - Impianti destinati alle Pubbliche Affissioni

 Rientrano fra gli impianti tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazioni sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti del Comune ovvero dal suo Concessionario. La localizzazione, e la superficie degli impianti

- è individuata negli elaborati in allegato che contengono tra l'altro il censimento degli impianti esistenti, e le indicazioni per nuove collocazioni sino alla concorrenza della superficie massima installabile 605 mq. Le tipologie utilizzabili sono le seguenti:
- a) TIPO "POSTER", costituito da impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciali: mt. 6 x 3;
- b) TIPO "STENDARDO", costituito da impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato orizzontalmente: cm.140 x 100, cm 200 x 140, cm. 210 x 100;
- c) TIPO "STENDARDO", montato verticalmente : cm.100 x 140, cm.140 x 200, cm. 210 x 200:
- d) TIPO "TABELLA", costituito da cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro: cm.70 x 100, cm.140 x 200, cm. 140 x 100, cm. 100 x 140, cm. 200 x 140, cm. 280 x 200;
- 2. Per interventi di particolare importanza e dimensioni, i cartelli ed i mezzi pubblicitari posti nei centri abitati "a tetto o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali, a funzione direzionale o relative ad impianti sportivi", possono essere autorizzati limiti di superficie superiori, previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia, anche in relazione al rapporto tra la dimensione della facciata del fabbricato e quella del mezzo pubblicitario.
- 3. I limiti di superficie indicati nei commi precedenti non si applicano ai cartelli e mezzi pubblicitari, realizzati nei centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell'Amministrazione Comunale, che possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti.
- Per quanto riguarda gli impianti destinati esclusivamente alle onoranze funebri (affissione di necrologi) si prevedono forme di sponsorizzazione, da definirsi di volta in volta mediante specifico accordo con i soggetti interessati;

Art. 5 - Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

- 1. In occasione di manifestazioni può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà, previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:
 - per impianti tipo "castelli pubblicitari", "totem" e simili la dimensione massima è di mq 6 per faccia e con un'altezza non superiore a 4 mt;
 - per impianti tipo "striscioni" trasversali alla via, la dimensione massima degli stessi è fissata in mq. 18, con altezza massima di ml 1,5 e larghezza in relazione alla sede stradale ed ad una distanza dal bordo inferiore al piano della carreggiata di ml 5,10;
 - i "cartelli" non dovranno avere dimensione superiore a mq 2,00. Il numero massimo dei cartelli installabili nel territorio comunale è pari a nr. 75 per ogni iniziativa:
 - i mezzi pubblicitari potranno essere esposti per un periodo massimo che va da quattro settimane prima dell'evento fino ad una settimana dopo la conclusione dello stesso;

- nel centro storico tali mezzi pubblicitari devono essere limitati per numero e dimensione; la forma, la tipologia e i colori devono seguire criteri di decoro urbano;

E' ammessa, in conseguenza della temporaneità, la deroga alle distanze minime previste dal presente Regolamento, purché l'installazione non comporti pericolo o intralcio per la circolazione.

Art. 6 - Caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari

- 1. Tutti gli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:
 - Le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore grigio antracite previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica:
 - Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata.
- 2. I cartelli e altri mezzi luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno essere rifiniti anche sulla parte retrostante.
- 3. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente sia nei singoli elementi.

Art.7 - Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi

- I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi i pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno dei centri abitati, non possono avere né luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
- 2. La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
- 3. La croce verde luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare le farmacie.
- 4. Al fine di evitare il generarsi di confusione con la segnaletica, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nei mezzi pubblicitari luminosi posti a meno di mt. 5 dal bordo della carreggiata, laddove distanti a meno di mt. 50 da intersezioni semaforiche. Questa limitazione non si applica alle insegne parallele al senso di marcia ed in aderenza al muro.

5. Fuori dal centro abitato si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e.s.m.i.

Art. 8 - Insegne d'esercizio

- 1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti dimensionali, le insegne d'esercizio devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
 - le insegne frontali dovranno essere preferibilmente contenute nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra l'architrave o architravi di accesso ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm.30. Nel caso di piu' aperture è consentita l'installazione di più insegne singole o di un unica insegna contenuta tra i due stipiti più estremi. Potranno essere consentite, previo parere della Commissione per il Paesaggio, soluzioni alternative a condizione che l'insegna per dimensione, forma e tipologia ben si integri nel prospetto del fabbricato e ne rispetti le partizioni architettoniche.
 - le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali, devono essere installate in modo che la distanza da terra sia maggiore o uguale a ml 2,70 se aggettanti su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi devono essere installate in modo che la distanza da terra sia maggiore o uguale a ml 5,00. L'altezza del bordo superiore dell'insegna non deve superare la linea di gronda o l'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale dell'edificio. La distanza dal bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare, se presente, i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed, in ogni caso, il valore assoluto di mt.1,20. In adiacenza di elementi sporgenti oltre 50 cm dall'edificio, quali pensiline o cornicioni le insegne potranno essere poste a bandiera soltanto se non eccedono la sporgenza di tali elementi.
- 2. Valgono inoltre le seguenti limitazioni:
 - è vietata, nei sottoportici, l'installazione di insegne a bandiera;
 - al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, sono ammesse solo insegne d'esercizio nei limiti di cui al precedente art. 3.
 - non sono ammesse le insegne su pali collocati sul suolo pubblico o aperto al pubblico. Sono altresì vietate le insegne su pali collocati su suolo privato, laddove l'aggetto dell'insegna abbia proiezione al di fuori dei confini di proprietà.
 - le insegne installate parallelamente all'edificio sotto pensilina o parte strutturale aggettante devono avere una altezza da terra minima di 2,70 ml; se poste direttamente sullo spessore della pensilina o della parte aggettante non possono comunque superare in altezza tale spessore. Se installate sopra pensilina devono essere realizzate a lettere singole, non a cassonetto e non possono comunque superare l'altezza di 80 cm.
 - è vietata l'installazione di insegne sui balconi;

- 3. Nel caso di interventi su insegne esistenti limitati a manutenzione straordinaria o per le quali è prevista la sola modifica della informazioni contenute nel pannello è consentito, a parziale deroga delle presenti norme, il mantenimento della struttura precedentemente autorizzata. Nel caso di sostituzione completa dell'insegna (struttura portante e pannello informativo) è obbligatorio l'adeguamento alle disposizioni contenute nelle presenti norme.
- 4. Nei centri abitati, laddove le "insegne d'esercizio" siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, oppure ad una distanza non inferiore a mt. 2,00 dal limite di carreggiata, le distanze minime di cui all'art. 14, commi 2° e 3°, del presente Regolamento, non si applicano.
- 5. Le vetrofanie o serigrafie sono consentite:
 - in via prioritaria nei sopraluce;
 - nelle vetrine in misura non superiore al 25% della singola vetrina;
 - nella luce delle finestre con dimensione non superiore a 0,5 mg.

Devono essere realizzate preferibilmente con scritte di colore chiaro su fondo trasparente e non devono essere ripetitive o ridondanti.

La collocazione di vetrofanie o serigrafie con dimensioni non superiori a 0,50 mq è libera, non è quindi richiesta la comunicazione, il Nulla Osta o altro Atto di Assenso.

6. Sono equiparate ad insegne le "targhe", semplici tabelle mono-facciali, delle dimensioni massime di cm. 50 per lato, non luminose, riportanti l'indicazione dell'attività professionale o similare, ubicate agli ingressi della sede di attività; la loro installazione in edifici condominiali deve seguire criteri di unitarietà e modularità. Per la collocazione delle targhe come sopra definite è necessaria la comunicazione e il relativo Atto di Assenso/Nulla Osta solo nei Centri Storici e nelle zone indicate come di interesse storico-ambientale di cui al PS. Negli altri casi la loro collocazione, nei limiti di cui sopra, è libera Sono fatte salve le norme relative al D.lgs 42/2004.

Art. 9 - Pre-insegne

- 1. Le pre-insegne, di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1,00 x 0,20 e superiori di mt. 1,50 x 0,30, possono essere installate nel rispetto del "Codice della Strada", approvato con DPR 16/12/92 n. 495 e s.m.i., previo Nulla Osta del Comando di Polizia Municipale o dell'Ente proprietario della strada e non necessitano di altro titolo ad eccezione dell'Atto di Assenso per i centri storici o le zone di interesse storico-ambientale di cui al PS o delle Autorizzazioni Paesaggistiche per le aree tutelate e/o Nulla Osta per beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
- Le pre-insegne possono anche essere abbinate sulla stessa struttura di sostegno fino ad una dimensione massima pubblicitaria di mg. 2,7.

Art.10 - Cartelli pubblicitari

- La collocazione dei "cartelli" deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico. Nei centri abitati è vietata l'installazione di qualsiasi cartello mobile posato sul suolo pubblico, con l'unica esclusione delle cosiddette "locandine" delle edicole e dei pubblici esercizi.
- 2. Nei centri abitati, sulle strade di tipo E) e F), laddove i "cartelli" siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati e, comunque, ad una distanza non inferiore ai mt. 2,00 dalla carreggiata le distanze minime di cui all'art. 14, comma 2°, del p resente Regolamento, non si applicano, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni.
- 3. I cartelli devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato alla riproduzione dei marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del cartello.
- 4. E' consentita l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari del tipo "a messaggio variabile" nelle aree pedonali e nelle aree adibite a parcheggio o in aree diverse dalla sede stradale; in ogni caso gli impianti a messaggio variabile non devono distrarre l'attenzione dell'utente della strada.. E' altresì vietata l'installazione su suolo pubblico ad eccezione dei casi conseguenti a progetti di cui al successivo art.12.
- 5. Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi, è possibile collocare cartelli pubblicitari, anche in deroga al limite dimensionale di cui all'art. 3, alle seguenti condizioni:
 - l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario oltre agli eventuali messaggi pubblicitari delle ditte operanti nel cantieri;
 - la richiesta potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato; L'installazione non potrà essere mantenuta oltre la durata dei lavori cui è riferito il cantiere e comunque non oltre tre anni dalla prima comunicazione di inizio lavori.
 - è vietata l'installazione di "cartelli luminosi a luce propria";
 - è vietata l'installazione di "cartelli a messaggio variabile".

Art.11 - Segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi esclusivamente nei casi contemplati dall'art. 51, comma nove, lett. a) e b), del D.P.R. 16.12.1992, n. 495

Art.12 - Impianti pubblicitari di servizio

1. L'installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico, di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, dissuasori di sosta, indicazioni toponomastiche ed altre) è ammessa solo a seguito di specifica convenzione approvata con deliberazione dell'Ente Comune (oppure dell' Ente proprietario della strada) ovvero, nel caso di singoli impianti non comportanti sostanziali modifiche della morfologia dei luoghi, previa autorizzazione.

Art. 13 - Tende solari

- 1. E' da considerare tenda il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi.
- 2. Per quanto riguarda l'installazione di tende pubblicitarie si osservano le seguenti disposizioni:
 - le tende devono essere rientranti, o riavvolgibili a fine orario;
 - riferirsi esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra;
 - l'altezza delle scritte deve essere limitata e proporzionata alle dimensioni complessive della tenda;
 - le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione o il marchio di fabbrica e devono essere poste preferibilmente sul pendente frontale parallelo all'edificio e non su quelle laterali;
 - sulla falda superiore della tenda può essere riportato il marchio inerente l'attività esercitata;
 - l'altezza dal suolo, in ogni punto, non dovrà essere inferiore a cm. 220 ed il limite della tenda dovrà distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede.

Art. 14 - Ubicazioni lungo le strade e le fasce di pertinenza

 Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni, previste dal presente Regolamento, per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.

- 2. Fuori dai centri abitati valgono le indicazioni e limitazioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione e s.m.i.;
- 3. Nel centro abitato le distanze previste dall'art.51, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, sono ridotte sulle strade di tipo E) e F) di cui all'art.2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, nei termini di seguito indicati:
 - mt. 20, lungo le strade di scorrimento, di quartiere e locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - mt.10 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo: i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - mt. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie, ad eccezione degli "*impianti fissi per le pubbliche affissioni*", per i quali tale distanza è ridotta a mt. 20:
 - mt. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
 - gli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, possono essere collocati anche a distanza inferiore a mt. 10 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari e dai segnali stradali in relazione allo schema di posa in opera dell'insieme pubblicitario che si andrà a costruire, il quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
- 4. Nel centro abitato gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza di almeno mt. 2 dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori stabilite da particolari disposizioni del presente regolamento.
- 5. Nel centro abitato e nei tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km, gli impianti di servizio e gli impianti affissivi posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli o aderenti ad un fabbricato possono essere collocati ad una distanza non inferiore a cm. 50 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in ogni caso dovrà essere osservato il rispetto delle norme che regolano eventuali pertinenze stradali quali i marciapiedi, le piste ciclabili, le aree di servizio e di sosta.
- 6. Per le "pre-insegne" è ammessa l'installazione, nell'ambito di un sistema unitario di pubblicizzazione, ad una distanza non inferiore a mt. 1 dall'intersezione stradale; la collocazione delle pre-insegne non dovrà comunque ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
- 7. Le limitazioni indicate al comma 2 non si applicano per le insegne di esercizio.
- 8. Non è consentito :
 - collocare impianti pubblicitari, a carattere commerciale, sul muro di cinta dei cimiteri;

- utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale e impianti di illuminazione come supporti pubblicitari;
- l'apposizione di manifesti al di fuori di supporti appositamente predisposti.

Art.15 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e aree di parcheggio

- 1. Nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio ubicate nei centri abitati, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare la seguente percentuale delle aree occupate dalle stazioni ed aree medesime:
 - stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo A e B: 3%
 - stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo C e F : 8%;
 - stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo D e E: 10%.
- Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq. 2,00 per ogni servizio prestato.
- 3. Fuori dai centri abitati restano fermi i limiti previsti dall'art.52 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e s.m.i. E' consentito autorizzare la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna d'esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio della misura massima di mq. 4,00, nel rispetto della distanza minima di ml.200 da tutti gli altri cartelli. Analogamente è previsto per i centri abitati, dove la dimensione massima del cartello è determinata in mq. 3,00 e la distanza minima in ml. 20.

Art. 16 - Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

- 1. All'interno delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale (Aree vincolate sotto il profilo paesaggistico e quelle tutelate per legge) e di quelle classificate dalla normativa del Piano Regolatore Generale come zone territoriali omogenee A, è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari, con la sola esclusione dei seguenti:
 - insegne d'esercizio;
 - impianti della pubblica affissione;
 - impianti pubblicitari temporanei di cui all'art.5 del presente Regolamento;
 - stendardi e striscioni, ma solo se collocati in occasione di manifestazioni promosse dal Comune, ovvero da soggetti terzi, con il patrocinio del Comune;
 - impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di "arredo urbano", approvati dal Comune;
 - targhe professionali;

- mezzi pubblicitari a messaggio variabile, all'interno delle vetrine e delle aree di parcheggio.
- 2. Le "<u>insegne d'esercizio</u>" del tipo a bandiera sono consentite preferibilmente per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso e farmacie. L'insegna, limitata al simbolo previsto di legge, è autorizzata in un solo esemplare.
- 3. Le "insegne d'esercizio" del tipo frontale dovranno essere preferibilmente contenute tra gli stipiti e l'architrave od immediatamente sopra l'architrave di accesso ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm.30. Potranno essere consentite, previo parere della Commissione per il Paesaggio, soluzioni alternative a condizione che l'insegna, per dimensione, forma e tipologia, ben si integri nel prospetto del fabbricato e ne rispetti le partizioni architettoniche. In relazione alla tipologia architettonica dell'edificio, in luogo della struttura dell'insegna, potrà essere consentita l'installazione pannelli dello stesso colore della parete o completamente trasparenti come supporto alle lettere e alle diciture pubblicitarie. Le "insegne d'esercizio" del tipo frontale potranno essere realizzate anche con tecniche pittoriche direttamente su muro.
- 4. Sono vietate le insegne luminose e l'illuminazione indiretta ad intermittenza.
- 5. E' ammessa l'installazione di:
 - lettere singole "retro illuminate", realizzate in modo che la luce si proietti solo verso il fabbricato e le lettere rimangano opache;
 - pannelli traforati, solo se contenuti nell'imbotte della vetrina, che permettano la luminosità del solo messaggio, che non deve superare il 30% della superficie del pannello;
 - targhe indicanti professioni ed attività in genere e' consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina o in sostituzione della insegna di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate esclusivamente in materiali compatibili con il contesto storico. La dimensione massima delle targhe e' di cm. 50 x 50 e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi;
 - vetrofanie o serigrafie con le seguenti limitazioni:
 - dovranno essere installate in via prioritaria nei sopraluce;
 - nelle vetrine in misura non superiore al 25% della singola vetrina;
 - nella luce delle finestre con dimensione non superiore a 0,5 mq;
 - dovranno essere realizzate preferibilmente con scritte di colore chiaro su fondo trasparente e non devono essere ripetitive o ridondanti.
- Nelle aree di cui al comma 1, con riferimento agli "impianti fissi della pubblica affissione", è
 vietato l'utilizzo di impianti tipo "poster".

7. L'installazione delle mezzi pubblicitari nelle aree di cui al comma 1 è subordinata all'acquisizione preventiva della Autorizzazione Paesaggistica e/o del Nulla Osta della Soprintendenza per gli edifici vincolati dalla ex L. 1039/39 e/o all'atto di assenso nei casi previsti dal vigente PRG e dal Piano Strutturale.

Art.17 - Autorizzazioni e competenza amministrativa 1

- L'installazione dell'insegna di esercizio, di sorgente luminosa, del cartello e degli altri mezzi pubblicitari, ai sensi dell'art.53 D.P.R. 16.12.1992 n.495, è soggetta ad autorizzazione di validità triennale, rinnovabile a richiesta degli interessati. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP. La richiesta di autorizzazione per l'installazione del messaggio pubblicitario e dell'impianto (supporto, struttura, impianto elettrico, altro), redatta su modello conforme a quello disponibile sul sito internet del Comune, deve contenere i seguenti allegati:
 - a) l'estratto della planimetria catastale in scala 1:2000, con riportata l'indicazione esatta dell'installazione;
 - b) la descrizione di cosa si installa, corredata della necessaria documentazione tecnica con indicazione dei materiali utilizzati;
 - una planimetria in scala adeguata con riportata la posizione esatta, anche con la sezione trasversale quotata, di ciò che si intende installare mediante apposizione di simboli e legenda idonea ad identificare la tipologia ed un numero distintivo degli impianti richiesti;
 - d) deve essere contenuta l'indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti;
 - e) documentazione fotografica a media e lunga distanza che illustri il punto di collocazione rispetto all'intera facciata dell'edificio e all'ambiente circostante;
 - f) bozzetto del messaggio pubblicitario da esporre. Possono essere allegati anche più bozzetti precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Qualora la richiesta riguardi messaggi variabili, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - g) fotomontaggio a colori dell'impianto pubblicitario sull'edificio e nel contesto (solo per le zone vincolate a centro storico, le zone CeV del Piano Strutturale o nelle zone soggette ad Autorizzazione Paesaggistica);
 - h) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità;

- i) l'autodichiarazione sulla titolarità del terreno sottoscritta dal proprietario qualora la collocazione del mezzo pubblicitario avvenga su suolo privato;
- j) l'indicazione della chilometrica esatta per i cartelli stradali;
- k) attestazioni del versamento dei diritti di segreteria;
- (eventuale) Nulla Osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 42 del 22.1.2004 qualora l'immobile oggetto di intervento sia sottoposto a vincolo monumentale;
- m) (eventuale) Autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 153 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 qualora l'immobile oggetto d'intervento ricada in ambito soggetto a vincolo paesaggistico;
- n) (eventuale) Atto di Assenso per le aree indicate dal vigente PRG e dal Piano Strutturale.
- 2. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale o la modifica della circolazione stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.
- 3. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, ove non risultino modifiche dell'impianto pubblicitario, deve essere corredata da un'autocertificazione attestante l'assenza di modifiche intervenute. Il rinnovo dell'autorizzazione è comunque soggetto alla nuova acquisizione dei prescritti pareri.
- 4. L'istruttoria dovrà prevedere l'acquisizione del parere della Polizia Municipale e dell'Ufficio Strade, rispettivamente il primo per la conformità all'art.23 comma 1 del D.Lgs. 285/1992 ed il secondo per l'installazione e la conformità alle restanti norme del Codice della Strada e/o il nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art.18 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno e di effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento e decoro.
 - adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

^{1.} Articolo sostituito con deliberazione Commissario con i poteri del Consiglio n. 27 del 11/12/2017

- procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
- fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - Amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione comunale;
 - progressiva chilometrica dal punto d'installazione;
 - data di scadenza;
- 2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
- La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati
- 4. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché al rispetto di ogni eventuale diritto di terzi o di quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

Art.19 - Sanzioni amministrative

- Per le violazioni alle norme del presente regolamento, laddove non riguardante fattispecie di illecito per il quale la relativa sanzione amministrativa pecuniaria risulta già disposta dal vigente Codice della Strada (art. 23), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,58 a € 1549,37 applicata con la procedura diui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2. Quando più persone concorrono in una delle violazioni previste dal presente regolamento, laddove sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada, trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'art. 196 dello stesso Codice. In analogo caso di concorso di più persone, laddove risulti applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal primo comma del presente articolo, trova applicazione l'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3. La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

Art. 20 - Norme transitorie

- 1. Vengono confermate le localizzazioni e le tipologie degli impianti per le affissioni, già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. Per i mezzi pubblicitari diversi da quelli di cui al primo comma, le autorizzazioni (o SCIA) rilasciate da oltre tre anni dalla data di modifica del presente comma, sono soggetti al rinnovo dell'autorizzazione entro un anno dalla stessa data, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa. Gli impianti autorizzati da meno di tre anni dovranno richiedere il rinnovo alla naturale scadenza triennale.²
- 3. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.

Art. 21 - Norme di rinvio

- 1 Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento Comunale, valgono le norme previste dal D.L.gs.30 aprile 1992, n.285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e s.m.i.
- 2 In particolare, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

^{2.} Comma sostituito con deliberazione Commissario con i poteri del Consiglio n. 27 del 11/12/2017